

## COMMISSIONE VIII

## ISTRUZIONE E BELLE ARTI

XXXV.

## SEDUTA DI VENERDÌ 6 NOVEMBRE 1964

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **ERMINI**

## INDICE

	PAG.
<b>Proposta di legge (Discussione e rinvio):</b>	
LEONE RAFFAELE ed altri: Interpretazione autentica degli articoli 11, 12, 20 e 22 della legge 28 luglio 1961, n. 831 e relative norme di applicazione (Modificata dalla VI Commissione permanente del Senato) (286-B) . . . . .	409
PRESIDENTE . . . . .	409, 412, 415, 417, 418 419, 420, 422, 423
FRANCESCHINI, <i>Relatore</i> . . . . .	409, 411, 412, 418 419, 420, 421, 422
MAGRÌ, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i> . . . . .	411, 413, 416, 420
FINOCCHIARO . . . . .	411, 413, 415, 416, 419, 420
TITOMANLIO VITTORIA . . . . .	415
LEONE RAFFAELE . . . . .	416, 417, 419, 423
PICCIOTTO . . . . .	417, 418, 420, 422
PITZALIS . . . . .	417, 419, 421
ELKAN . . . . .	420
ROMANATO . . . . .	422

**Discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Leone Raffaele ed altri: Interpretazione autentica degli articoli 11, 12, 20 e 22 della legge 28 luglio 1961 n. 831, e relative norme di applicazione (Modificata dalla VI Commissione permanente del Senato) (286-B).**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa degli onorevoli Leone Raffaele, Rampa, Savio Emanuela, Bertè, Caiazza, Fusaro, Agosta, Buzzi, Franceschini, Romanato, Pitzalis, Elkan, Titomanlio Vittoria: Interpretazione autentica degli articoli 11, 12, 20 e 22 della legge 28 luglio 1961, n. 831 e relative norme di applicazione.

La proposta di legge è stata già approvata dalla nostra Commissione nella seduta del 12 giugno 1964 e torna oggi al nostro esame a seguito delle modifiche apportate dall'altro ramo del Parlamento e più precisamente dalla VI Commissione Istruzione del Senato nella seduta del 15 ottobre 1964.

Prego il relatore, onorevole Franceschini, di voler riferire sulle modifiche apportate.

**FRANCESCHINI, Relatore.** Onorevoli colleghi, il testo emendato dal Senato della proposta di legge 286 si presenta a noi alquanto diverso da quello che la nostra Commissione

**La seduta comincia alle 9,40.**

LEVI ARIAN GIORGINA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente. (È approvato).

aveva approvato. Gli emendamenti apportati dall'altro ramo del Parlamento per un certo verso migliorano le dizioni da noi elaborate e chiariscono meglio le nostre intenzioni. Li tratterò, comunque, in modo particolareggiato.

Cominciamo dal titolo. La VI Commissione del Senato ha voluto modificare il titolo poiché ha ritenuto non trattarsi soltanto di norme interpretative ma anche di norme a carattere modificativo della 831. Inoltre nel titolo è stato anche soppresso il riferimento agli articoli 11, 12, 20 e 22 della legge n. 831. A mio avviso, le modificazioni apportate al titolo della proposta di legge possono senz'altro essere accettate. In fondo, anche noi abbiamo avuto qualche dubbio che si trattasse esclusivamente di una interpretazione autentica o non già di una modificazione.

All'articolo 1 troviamo un emendamento all'ultima riga che a nostro avviso è giusto poiché esso ribadisce il concetto che l'abilitazione comunque conseguita può anche non essere congiunta alla laurea. Nel testo da noi approvato ciò era chiarito nel periodo precedente, ma è sembrato al Senato che noi volessimo così fare riferimento soltanto agli abilitati di cui alla legge n. 562, anziché anche ai combattenti e pertanto la VI Commissione, *ad abundantiam* ha ritenuto di aggiungere la dizione che ho accennato.

Pertanto, a parere del relatore, anche questo emendamento, che mira a finalità di perfezionamento può essere accettato.

All'articolo 2 troviamo un emendamento soppressivo dell'intero articolo. Consultando gli atti relativi alla discussione presso la corrispondente Commissione del Senato, si può osservare che in un primo tempo il relatore della proposta di legge, senatore Donati, si era dichiarato nettamente favorevole al mantenimento dell'articolo. Poi, in una successiva seduta, discutendosi proprio la materia di cui all'articolo 2, egli non poteva tacere una grave preoccupazione. E cioè, poiché l'articolo 2 concerne esclusivamente l'insegnamento delle lingue straniere, per le quali noi avevamo sancito l'ammissione di professori aventi abilitazione di ordine diverso (purché dello stesso grado), facendo riferimento alla « 1446 », cioè alla legge di riforma delle abilitazioni, che le ha effettivamente « concentrate » (dimezzandole, direi, e accentrando in abilitazioni comprensive di altre) il senatore Donati ha detto: « se facciamo riferimento alla legge 1446, detto riferimento deve avvenire anche per altre materie che non siano le lingue, dal momento che la stessa « 1446 » ha voluto con-

centrare in un particolare elenco non solo le abilitazioni di secondo grado per le lingue, ma anche altre abilitazioni, di altre materie. Allora — ha argomentato il senatore Donati — se si approvasse il testo della Camera, noi arrecheremmo un beneficio solo agli insegnanti di lingue e non anche ad altri insegnanti, di materie diverse, che ne avrebbero altrettanto diritto.

Ecco perché la Commissione del Senato, dopo matura discussione (ci si è soffermati sei sedute su questa proposta di legge), è venuta nella determinazione di sopprimere l'articolo 2.

L'articolo 3 del testo da noi votato è rimasto identico, come pure l'articolo 4.

Dopo quest'ultimo articolo, il Senato ha ritenuto di aggiungerne un altro, con la seguente formulazione: « È soppresso il terzo comma dell'articolo 5 della legge 28 luglio 1961, n. 831 ». Tale terzo comma dell'articolo 5, subordina le nomine alla preventiva registrazione della Ragioneria provinciale dello Stato e dell'Ufficio distaccato della Corte dei conti, per il conferimento degli incarichi. Ora (e credo che ciò sia stato fatto anche con l'accordo del Ministero) si è ritenuto che i provvedimenti di conferimento degli incarichi, che debbono comunque essere, in un secondo tempo, registrati, non possano attendere, in via preventiva, il visto e la registrazione degli organi provinciali competenti. Ciò per evitare un ritardo che nuocerebbe alla scuola; non si tratterebbe, cioè, di evitare il visto e la registrazione, ma unicamente di non subordinare a questi adempimenti l'entrata in vigore della nomina. Si tratta, quindi, a mio avviso, di un emendamento che si può accogliere, anche perché ritengo che il Governo sia d'accordo in merito.

Il successivo articolo del testo del Senato, che reca il numero 5, è affatto nuovo, non rispetto alla nostra discussione, ma rispetto alle nostre deliberazioni. Esso riprende l'articolo 13 della legge n. 831, concernente gli insegnanti di istruzione artistica. Cosa dice tale articolo 5? « All'articolo 13 della legge 28 luglio 1961, n. 831, è aggiunto il seguente comma: « Agli insegnanti ex combattenti ed assimilati ed ai perseguitati politici e razziali in servizio nell'anno scolastico 1959-60 o 1960-61, in possesso di abilitazione per l'insegnamento richiesta, comunque conseguita, sono estesi i benefici previsti dai commi precedenti ». Ci troviamo di fronte, evidentemente, ad un emendamento che è sì, aggiuntivo ma che è anche interpretativo per una certa omogeneità tra articolo 11 e articolo 13; il Senato

ha inteso interpretare in modo più preciso la nostra volontà: possiamo accettare quindi la modificazione apportata.

L'articolo in questione riprende lo stesso tema dell'articolo 4 applicato all'articolo 11 e lo estende all'articolo 13. Possiamo senz'altro essere d'accordo trattandosi di una estensione applicativa.

Recita ancora l'articolo: « I benefici suddetti — nei casi nei quali non è prevista l'abilitazione — sono altresì estesi agli insegnanti ex combattenti ed assimilati e ai perseguitati politici e razziali, in possesso del titolo di studio necessario per accedere ai concorsi, in servizio nell'anno scolastico 1959-60 o 1960-61, con tre anni di effettivo insegnamento nel posto richiesto alla data del 30 settembre 1961, con qualifica non inferiore a distinto ».

Che cosa significa questa dizione? È stato osservato che non tutti i titoli che ammettono all'esame sono titoli di abilitazione, così, per esempio nel campo delle materie artistiche e nel campo dell'insegnamento tecnico-pratico. Si è voluto allora specificare il senso della norma per gli ex combattenti, perché l'articolo ad essi si riferisce, aggiungendo che, ove non sia prescritta l'abilitazione, non occorre altro che il servizio prestato nell'anno scolastico 1959-1960 o nel 1960-61 (che è il requisito base per la legge n. 831) con tre anni di effettivo insegnamento, cioè con l'assicurazione di un triennio intero di insegnamento.

Ora, se noi consentiamo a questi interessati di essere ammessi al beneficio purché abbiano insegnato nell'anno scolastico 1959-60 o 1960-61 e poi diciamo che i tre anni di effettivo insegnamento debbono computarsi alla data del 30 settembre 1961, in sostanza escludiamo coloro che hanno insegnato nel 1959-60. Può sembrare che, nell'atto stesso in cui si dice che costoro possono insegnare nel 1959-1960, si prescrive che il triennio deve essere quello che continua: nel 1959-60.

MAGRI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Ma anche se abbiano insegnato nel 1959-60, va benissimo; purché abbiano completato il triennio alla data del 30 settembre 1961.

FRANCESCHINI, *Relatore*. Perciò ella, onorevole sottosegretario, afferma che non sarà richiesto l'insegnamento nell'anno 1960-1961. Mi sembra, dunque, di poter concludere con il ritiro di questa obiezione da parte mia e con l'affermazione che anche coloro i quali non hanno insegnato (nelle condizioni previste dall'articolo) nell'anno 1960-61 possono tuttavia fruire dei benefici di cui trattasi, dal momento che l'anno 1960-61 è un anno oltre

il quale, ma non prima del quale, si intendono maturati i titoli del triennio.

L'articolo 5 del testo da noi approvato è stato, anch'esso, soppresso dal Senato, in base a varie considerazioni. Per esempio, si è ritenuta non chiara la dizione « istituti e scuole di avviamento professionale ».

Il relatore presso l'altro ramo del Parlamento ha osservato come, per « insegnanti tecnico-pratici degli istituti e scuole di avviamento professionale », si intendevano gli insegnanti di tutti e cinque gli istituti. Peraltro, non vi sono istituti di avviamento professionale, ma solo scuole di avviamento professionale... Riferisco l'opinione del relatore del Senato, che ha rappresentato uno degli stimoli alla soppressione dell'articolo.

Ma la causa sostanziale della soppressione, però, la si deduce dalle seguenti dichiarazioni del relatore che figurano agli atti della discussione presso la VI Commissione del Senato: « Gli insegnanti di cui all'articolo 5 — a parte l'esigenza di chiarimento di cui parlavo — »... (che è appunto quella sopra accennata)... « avranno una precedenza assoluta rispetto a quelli della legge " 753 " »... (cioè della proposta di legge n. 310-B, per intenderci, quella che sopprime gli esami dell'ultimo comma dell'articolo 22) ...« perché usufruiranno dell'articolo 11 della legge n. 831... ».

E allora il relatore, al Senato, osservava che questi insegnanti verrebbero ad essere posti in condizioni di precedenza, entrando in graduatoria prima di coloro che sono beneficiari della legge n. 733. Questa fu la ragione per la quale, all'inizio della discussione della proposta di legge n. 286, il Senato la rinviò a dopo l'approvazione della legge n. 733. A questo proposito il relatore disse: « Un altro motivo di soppressione è che coloro i quali potranno fruire dell'articolo 5 avranno un vantaggio consistente di fronte a coloro che potranno fruire solo della legge n. 733. Su questo richiamo l'attenzione della Commissione trattandosi di un articolo che deve essere chiaro nella sua portata e nel suo significato ».

FINOCCHIARO. I filologi del Senato hanno trascurato di chiarire questo punto. E nemmeno dalla relazione dell'onorevole Franceschini si è riuscito a capire con esattezza che cosa vuole il Senato. Nonostante che il relatore abbia girato intorno al discorso, è chiarissimo che non è chiaro a nessuno, nemmeno al relatore, il motivo di questa soppressione.

Questo articolo tendeva a precisare che entrano nei ruoli non soltanto gli insegnanti teorici, ma anche gli insegnanti tecnico-pratici, venendosi altrimenti a creare una sperequazione tra insegnanti forniti dello stesso titolo.

Il Senato fa della sottile filologia ma in realtà noi parliamo linguaggi diversi; invece di fare filologia, noi approfondiamo quello che approviamo.

Mi scuso della interruzione, ma intendevo precisare subito il mio pensiero in proposito, con qualche utilità, spero, anche per l'onorevole Relatore.

FRANCESCHINI, *Relatore*. Non posso che confermare le mie delucidazioni benché esse non abbiano soddisfatto l'onorevole Finocchiaro. L'articolo 5 è stato soppresso, effettivamente per i motivi che ho citato.

Abbiamo poi un articolo 6 aggiuntivo, in base al quale vengono collocati in ruolo le insegnanti tecnico-pratiche (che sono pochissime) escluse dai concorsi, in base ad una legge emanata in periodo fascista, e cioè il regio decreto 28 novembre 1933, n. 1554, ed in virtù delle quali ai concorsi potevano partecipare soltanto gli uomini. Nell'articolo è detto che saranno collocate in ruolo con precedenza assoluta, trattandosi di insegnanti anzianissime, il cui numero come ripeto è limitato e si aggira intorno alle 20 o 25 unità.

Ritengo, pertanto, che questo articolo aggiuntivo proposto dal Senato possa essere senz'altro accolto.

Per quanto concerne l'articolo 7, il Senato non ha fatto che riapprofondire gli argomenti che noi abbiamo già qui ampiamente discusso sulla base di un emendamento proposto dall'onorevole Bronzuto, che disponeva la riapertura del termine per le iscrizioni. Noi discutemmo a lungo sull'argomento, però, l'approvazione della legge nata dalla proposta di legge n. 310, che elimina gli esami, fa sì che non si debba più rinnovare un'iscrizione *ex tunc*, ma che si debbano semplicemente far presenti le condizioni nelle quali vengono a trovarsi gli insegnanti per poter beneficiare della presente proposta di legge. Si tratta, pertanto, semplicemente di consentire che gli insegnanti, beneficiari della proposta di legge n. 286, possano rinnovare la domanda e, in questo senso, l'articolo 7 è strumentalmente accettabile.

L'articolo da noi approvato recitava: « Gli insegnanti che hanno presentato domanda entro i termini stabiliti dai relativi decreti ministeriali per l'applicazione dell'articolo 11 della legge 28 luglio 1961, n. 831 ed hanno

regolarmente documentato il possesso dei requisiti e delle condizioni stabilite dai precedenti articoli della presente legge » con quel che segue. Ciò significa — deducono gli onorevoli senatori — che questi insegnanti dovrebbero essere stati dotati di virtù profetiche per poter fruire delle condizioni disposte dalla legge. Quindi, per semplificare, viene proposta la seguente dizione:

« Gli insegnanti in possesso dei requisiti stabiliti dai precedenti articoli e che siano nelle condizioni in essi previste saranno inclusi in graduatorie suppletive a quelle già compilate ai sensi dell'articolo 17 della citata legge 28 luglio 1961, n. 831, secondo l'ordine di graduatoria stabilito dal primo comma di tale articolo. A tale fine i predetti insegnanti dovranno, entro il termine di 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, presentare la domanda corredata dai documenti indicati nei decreti ministeriali ..., o facendo riferimento ai documenti già presentati allo stesso fine ».

In questo senso le nostre preoccupazioni vengono ad essere eliminate e in qualche modo risolte positivamente dal testo del Senato, col consenso del Governo.

Su questo punto, poiché nell'articolo 5 è stato inserito un richiamo all'articolo 13, e poiché, nell'articolo 7 del Senato, si fa riferimento all'articolo 17 della citata legge 28 luglio 1961, n. 831, occorrerebbe qui aggiungere un accenno anche all'articolo 18, che prevede come gli insegnanti, chi si trovino, appunto, nelle condizioni di cui all'articolo 13 precedente, siano collocati in graduatoria, con quel che segue.

A mio avviso questo richiamo, *ex novo* (rispetto a quanto deciso dal Senato), all'articolo 18, potrebbe essere introdotto in via di coordinamento: non costituirebbe, cioè, un emendamento. Il Senato ha, infatti, meramente dimenticato di includere l'articolo 18, che stabilisce le modalità per l'applicazione dell'articolo 13. La correzione potrebbe essere effettuata, con il concorso del Senato, sul messaggio, evitandosi, così, il rinvio del testo all'altro ramo del Parlamento.

Ho così terminato la mia relazione. Aggiungo che, come si è visto, alcuni degli emendamenti introdotti dal Senato sono senz'altro migliorativi, esplicativi, delle norme da noi approvate; altri, sia soppressivi che aggiuntivi, potranno essere esaminati nel corso della discussione generale che seguirà la mia relazione.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Desidero far notare alla Commissione che la legge da noi approvata era contenuta nei limiti di un'interpretazione autentica della « 831 ».

La Commissione stessa ricorderà come noi ci si sia trovati in presenza di diverse proposte di integrazione alle norme di detta legge, e come si sia convenuto sull'opportunità di deferirle all'esame di un Comitato ristretto. E ciò non soltanto per la complessità delle proposte, ma anche per ragioni di prudenza; per poterle esaminare, cioè, attentamente, in modo da modificare la « 831 » in tutti quei punti che, in base all'esperienza, si siano rivelati suscettibili di modificazione.

Ora, questo provvedimento ci torna dal Senato modificato ampiamente è ricostruito come integrazione della « 831 ».

Questo intendo dire per ragioni di correttezza nei confronti della Commissione stessa che ha espresso quella volontà e di quel Comitato a cui ho fatto riferimento.

FINOCCHIARO. In riferimento alla sua precisazione, onorevole Presidente, vorrei farle notare come da più parti della nostra Commissione, e proprio in quell'occasione, sia stato puntualizzato che si intendeva rimanere rigorosamente nei limiti di una interpretazione autentica della « 831 ». Perché, altrimenti, avremmo riconsiderato anche altri provvedimenti, ugualmente importanti ed urgenti, che non si limitano ad interpretare, ma che modificano la « 831 ».

Pertanto, ed in conseguenza di questo atteggiamento unanimemente assunto da parte della nostra Commissione, si approvò la proposta di legge che torna oggi al nostro esame, rinviando tutte le altre ad una discussione più approfondita e completa.

Ed ecco che ci troviamo di fronte, invece, ad una legge che ha snaturato il principio approvato nella nostra Commissione. Ma, quel che è più grave è che in alcuni punti del testo del Senato si toccano alcune questioni di principio, per le quali noi avevamo appunto sollevato l'obiezione di cui sopra, rinviando tutto al Comitato ristretto nominato per le proposte di legge relative alla « 831 ». Abbiamo rinviato al Comitato ristretto, a suo tempo, la proposta di legge dell'onorevole Titomanlio Vittoria, per esempio, e poi qui inseriamo, per gli insegnanti di istruzione artistica, alcuni elementi integrativi della « 831 », che ne alterano la fisionomia.

Mi parrebbe dunque che, pregiudizialmente, la Commissione debba esprimersi su quanto segue: dobbiamo prendere in esame la pro-

posta di legge sulla sua formulazione attuale o è il caso di rinviarla al comitato della « 831 »? Non possiamo accettare il principio che ogni legge che torna dal Senato, arrivi al nostro esame con questo crisma della necessità e dell'urgenza assoluta. Questo provvedimento era urgente quando lo discutemmo; non è più urgente oggi.

Cerchiamo, dunque, di chiarire innanzitutto a noi stessi, pregiudizialmente, l'atteggiamento da assumere, per una questione di principio. Non possiamo contraddire in una seduta quel che abbiamo detto e deliberato in un'altra.

MAGRI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, prima di sollevare una questione che non vorrei dire pregiudiziale ma che è tuttavia preliminare, desidero dare chiarimenti su un punto che mi pare abbia attirato l'attenzione dei colleghi che mi hanno preceduto; mi riferisco al sesto comma dell'articolo 22 della « 831 », che il Senato ha inteso ampliare attraverso un emendamento aggiuntivo contenuto nell'articolo 6 del testo che stiamo esaminando.

La discussione circa tale comma è stata, al Senato, in verità, molto ampia. La questione, infatti, è abbastanza complessa. Che cosa dispone il sesto comma dell'articolo 22? Esso recita: « Gli insegnanti degli istituti di istruzione secondaria ed artistica, in servizio nell'anno scolastico 1959-60 o 1960-61, in possesso del titolo di studio necessario per partecipare ai concorsi a posti di insegnante tecnico-pratici e di insegnanti d'arte applicata negli istituti di istruzione tecnico-artistica e di avviamento professionale, possono avvalersi delle norme del presente articolo ».

Qui è sorta una questione: quando si dice insegnanti di istituti medi e artistici, si intendono anche gli insegnanti tecnico-pratici e gli insegnanti di arte applicata. L'interpretazione originaria era tale da escludere gli insegnanti tecnico-pratici e gli insegnanti di arte applicata, tanto è vero che poi si sentì il bisogno di redigere questo articolo. Però, il Senato ha ritenuto che questa ulteriore interpretazione non è ammissibile poiché essa creerebbe una contraddizione nell'ambito dell'articolo 22.

Infatti, l'ultimo comma di questo articolo recita: « I posti non assegnati a norma dei precedenti comma sono conferiti mediante esame consistente in una prova pratica ai sensi dell'articolo 21, settimo comma, al quale sono ammessi gli insegnanti tecnico-pratici in servizio nell'anno scolastico 1950-60 o 1960-61 che in nessuno degli anni scolastici suddetti ab-

biano riportato qualifica inferiore rispettivamente a valente o a distinto e che abbiano complessivamente 5 anni di servizio in qualità di insegnante tecnico-pratico o in qualità di insegnante di arte applicata, nonché in qualità di incaricato o supplente di materie tecniche o di disegno tecnico, per il cui insegnamento erano in possesso del titolo di studio sufficiente secondo le disposizioni vigenti in materia di incarichi e supplenze ».

Per essi si accetterebbe una situazione anormale: nel sesto comma si direbbe che gli insegnanti tecnico-pratici e gli insegnanti di arte applicata, purché abbiano insegnato nel 1959-60 o nel 1960-61, possono senz'altro avvalersi delle disposizioni contenute nei precedenti comma, ma poi successivamente si direbbe ancora che gli insegnanti di arte applicata e gli insegnanti tecnico-pratici, i quali abbiano insegnato nel 1959-60 e nel 1960-61, che abbiano riportato qualifica non inferiore a valente o distinto e che abbiano cinque anni di insegnamento, entreranno nei ruoli con un esame. In sostanza, prima diciamo che entrano nei ruoli tutti senza esame e poi diciamo che vi entrano con un esame quelli che abbiano cinque anni di insegnamento e la qualifica non inferiore a valente o distinto.

Quindi l'anomalia, onorevole Finocchiaro, fu commessa quando si votò il sesto comma dell'articolo 22 nel 1961, quando cioè si introdusse — non so perché — un sesto comma che in realtà « dipingeva » 17 individui, favorevoli in qualche modo. Ma è evidente che adesso non avrebbe senso estendere questa interpretazione, creando una patente contraddizione con l'ultimo comma, tanto più che, per virtù di quella famosa proposta di legge Leone Raffaele, n. 310, da noi recentemente approvata, la prova pratica è stata abolita: e quindi costoro, anziché entrare nei ruoli in forza del sesto comma, vi entrano in forza dell'ottavo comma del medesimo articolo della medesima legge.

Ho voluto chiarire i termini della questione e la ragione che ha indotto il Senato a non varare quella interpretazione del sesto comma che effettivamente, alla luce dell'ottavo comma, bisogna definire insostenibile.

Noi ci troviamo ora, onorevoli colleghi, di fronte ad una seria difficoltà. Questa proposta di legge è stata presentata e promossa dall'onorevole Leone Raffaele parallelamente ad un'altra proposta di legge, n. 310, già divenuta legge, concernente l'abolizione della prova di esame per determinate categorie di insegnanti.

Il Ministero avrebbe già da tempo bandito i concorsi di cui agli articoli 21 e 22 della

legge n. 831, se non avesse avuto conoscenza di questa proposta di legge dinanzi al Parlamento e delle speranze che erano venute proliferando intorno ad essa. E voi ricorderete che un paio di volte ebbi ad approfittare della vostra cortesia per intervenire nell'andamento dei vostri lavori e pregarvi di esprimere se non altro un avviso di massima su quella proposta di legge, in modo da orientare il Governo per quanto riguarda i concorsi di cui agli articoli 21 e 22 della legge n. 831, concorsi che interessano parecchie migliaia di persone.

Ora, quella proposta di legge è diventata legge e noi saremmo in grado di fare questi concorsi e quindi di mettere a posto col nuovo anno scolastico alcune migliaia di persone, tanto più che abbiamo urgenza di applicare gli articoli 21 e 22 della 831, poiché, come voi sapete, si vengono sollecitando in questa Camera come nell'altra una serie di proposte che tenderebbero a ridurre il disagio della scuola media, collocando largamente nei ruoli gli abilitati. Ma è evidente che non si possono mandare avanti le eventuali proposte di legge tendenti a collocare nei ruoli gli abilitati se prima non avremo sistemato gli stabili, di cui agli articoli 21 e 22 della legge n. 831, del 1961.

Ora, accade che con questa proposta di legge, che interessa gli articoli 11 e 13, della « 831 », i quali articoli hanno preminenza rispetto agli articoli 21 e 22 della stessa legge, dovremmo un'altra volta fermarci per quanto concerne gli articoli 21 e 22. Perché, per quanto pochi possono essere gli interessati (e mi risulta che siano veramente pochi trattandosi di non più di un paio di centinaia di persone), non possiamo bandire quei concorsi di cui agli articoli 21 e 22, per i quali dobbiamo indicare il numero delle cattedre disponibili corrispondenti a tutte le cattedre attualmente reperibili, se prima non avremo collocato questi che hanno precedenza in base agli articoli 11 e 13.

Inoltre, ci troveremo nella condizione di dover bloccare un concorso che abbiamo già bandito, quello relativo all'articolo 21 per le materie artistiche, perché, per effetto dell'articolo 5 introdotto dal Senato, bisogna dare la precedenza a questi interessati. Non è il caso quindi di insistere creando tali remore, quando poi questi insegnanti ai quali si riferisce l'articolo 1, ormai essendo abolito il colloquio, vanno a posto; in sostanza l'articolo 1 voleva parificare questo gruppo di insegnanti agli altri che avevano il diritto di entrare in forza dell'articolo 11 e il Senato ha aggiunto l'articolo 13, cioè ha abolito il

colloquio. Ma adesso essi entrano in realtà senza colloquio non più in forza dell'articolo 11 e dell'articolo 13, ma in forza degli articoli 21 e 22 della legge n. 831.

E allora, per dare a costoro titolo ad entrare nei ruoli sulla base di un articolo piuttosto che di un altro, conviene creare queste remore, bloccare i concorsi, portando ulteriore ritardo nell'*iter* di quelle proposte, che voi sapete sono ormai largamente attese, di sistemazione di abilitati nella scuola media?

Ecco la questione che voglio sottoporre alla vostra attenzione. Se voi foste d'avviso che ormai gran parte di questa proposta di legge è superata proprio per effetto dell'approvazione della proposta di legge Leone n. 310 che abolisce il colloquio, allora si potrebbero seguire due vie: la prima è quella di bloccare la proposta di legge; l'altra di restringere la portata di questo provvedimento a qualche categoria che potrebbe effettivamente trarne giovamento, senza fermare l'applicazione degli articoli 21 e 22 della « 831 ».

TITOMANLIO VITTORIA. Condivido senz'altro quel che ha detto l'onorevole Sottosegretario di Stato sulla necessità di approvare rapidamente la proposta di legge. Sono un po' perplessa relativamente all'articolo 20 della 831, perché non so, agli effetti pratici, a che cosa esso condurrebbe. Pregherei, perciò, il relatore di darmi chiarimenti in proposito e di darmi chiarimenti anche relativamente all'articolo 4.

Riallacciandomi, poi, a quanto sostenuto dall'onorevole Finocchiaro, nonché alla proposta di legge Romanato n. 317 (che noi in Comitato abbiamo assunto come proposta base per tutte le modifiche che dovrebbero essere apportate alla 831), domando come, nelle condizioni attuali, debba essere valutata questa ultima. Cosa diverrebbe la proposta Romanato, una integrazione di queste interpretazioni e modificazioni? Insomma, la posizione assunta dal Comitato ristretto non può rimanere inalterata a seguito dell'approvazione del provvedimento all'ordine del giorno.

FINOCCHIARO. Per conto mio, posso anche associarmi alla richiesta dell'onorevole Sottosegretario, di rinviare l'esame del provvedimento.

PRESIDENTE. L'onorevole Magri ha fatto in verità una doppia ipotesi...

FINOCCHIARO. Certo, o rinvio oppure stralcio di una parte della legge. Ma io, quando dico che mi associo alla proposta fatta dal Sottosegretario, intendo riferirmi, per ovvie ragioni, alla prima alternativa.

La legge da noi approvata era interpretativa della 831 ed aveva una sua logica, molto chiara. Noi dicevamo: vi sono alcuni insegnanti i quali sono in possesso dell'abilitazione, in virtù di un titolo di studio che non è quello richiesto per il concorso a cattedre; introducendo un'interpretazione autentica, disponiamo che, poiché è lo Stato ad avere abilitato questi insegnanti, noi riconosciamo alla abilitazione in oggetto lo stesso titolo di una abilitazione conseguita con il titolo di studio idoneo a concorrere alle cattedre.

Faccio notare che questa interpretazione ne aveva richiamato l'altra, relativa agli insegnanti tecnico-pratici. L'articolo 11 della «831» dispose, infatti, che gli insegnanti che hanno l'abilitazione in base al titolo di secondo grado, purché stabili, saranno immessi nel ruolo attraverso l'esame di concorso. Questi insegnanti, poiché non furono ritenuti insegnanti *pleno iure* (perché tecnico-pratici), a norma dell'articolo 22, ultimo comma, furono immessi nei ruoli attraverso la prova di concorso. L'obiezione del Senato, dunque, in merito non regge.

In ogni caso, nel momento in cui si approvava il provvedimento di iniziativa dell'onorevole Leone n. 310, si consentiva a coloro che possedevano un certo tipo di abilitazione, e non 5 anni di insegnamento, di essere immessi nei ruoli. Si ammetteva, cioè, che agli insegnanti tecnico-pratici, i quali non avessero i cinque anni di anzianità di cui sopra, fosse consentita comunque l'immissione in ruolo. Non si poteva, infatti, certo accettare che la « 127 » (ho sentito stamane per la prima volta questo numero...) insegnanti di materie « in colletto bianco » andassero nei ruoli, mentre i tecnico-pratici, perché senza colletto bianco, ne restassero fuori.

E il nostro testo, formulando questa ipotesi, rimaneva interpretativo. Il nostro articolo 5 ha avuto, e conserva, la sua validità, nonostante la preoccupazione dei colleghi del Senato, di coordinare, di aggiungere e togliere virgole, di spezzettare e poi ricucire.

A questo punto, io ho, comunque, anche un'altra riserva: se blocchiamo l'applicazione degli articoli 21 e 22 della 831, come vorrebbe l'onorevole Sottosegretario, noi certo non gioiamo alla scuola. I colleghi sanno bene quel che sta avvenendo. Nei provveditorati meridionali siamo arrivati al paradosso che farmacisti e veterinari hanno la precedenza su insegnanti di lettere. Gli onorevoli Leone e Titomanlio sanno a che livello si è arrivati, in merito, da Roma in giù. Si ricevono valanghe di lettere in cui ci si chiede di intervenire

presso i presidi, come se un parlamentare potesse andare a dire a questi ultimi: date la cattedra al laureato in lettere, invece che al veterinario, o viceversa.

Proprio alla luce della necessità di non ritardare l'immissione nei ruoli di professori qualificati, di insegnanti qualificati, noi possiamo riproporre, in sede di riordinamento generale, la stessa interpretazione proposta in origine. Cioè, se oggi con la proposta di legge n. 310 entrano in ruolo gli stabili con cinque anni, in un secondo momento, in sede di correzione della « 831 », possiamo, se la maggioranza è d'accordo, consentire l'ingresso nei ruoli anche ad insegnanti che non erano nella condizione prevista dall'onorevole Leone e da noi.

Non vedo quali potrebbero essere le obiezioni a tutto questo.

Gli stabili che hanno quella abilitazione possono entrare nei ruoli, perché sottoposti ad un esame. L'interpretazione che danno gli uffici ministeriali nell'applicazione della « 831 », è, infatti, esattamente questa: non si immettono gli abilitati con la « 542 » perché si ritiene che essi debbano essere sottoposti a successive prove di esame (il che avviene a norma dell'articolo 21 della « 831 »).

MAGRI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Esame che non vi è più adesso.

FINOCCHIARO. Quindi, la remora cade. In ogni caso, in un secondo momento, possiamo esaminare, evidentemente, l'ipotesi di immettere quelli che stabili non sono, considerato che sono pendenti, dinanzi al Parlamento, delle proposte di legge di immissione nei ruoli di tutti gli abilitati.

In questo senso, sarei d'accordo per la prima delle due ipotesi avanzate dall'onorevole Sottosegretario.

LEONE RAFFAELE. Non sono rimasto sorpreso da quanto è accaduto in Senato, perché ciò in parte era già accaduto da noi. La mia proposta di legge è stata stimolata da un senso di giustizia nei confronti di tutti gli insegnanti, di ogni tipo di insegnamento.

Tutta l'architettura della « 831 », ella signor Presidente lo ricorderà, era disposta su due pilastri centrali. Uno riguardante tutti gli idonei e i settedecimisti, stabili o non stabili, l'altro riguardante tutti gli insegnanti di tutte le discipline che fossero invece in particolari condizioni di stabilità.

Al primo criterio, si derogò soltanto per coloro che avevano l'abilitazione e quindi anche i sette decimi o l'idoneità, a condizione che

fossero ex combattenti o perseguitati politici o razziali, per le ragioni che non dirò perché tutti le conoscono.

Ad un certo momento, è sorto il problema dell'interpretazione, da parte degli organi esecutivi, della validità dell'abilitazione di cui erano in possesso i combattenti, perché quella abilitazione non era congiunta alla laurea. Bisognava allora vedere quale era realmente lo spirito del legislatore. E la mia proposta di legge mirava appunto a chiarire che gli ex combattenti e i perseguitati politici o razziali, purché avessero l'abilitazione (di questo infatti parlava il quarto comma dell'articolo 11) comunque conseguita — quindi anche senza la congiunzione della laurea — godevano dei benefici di cui all'articolo 11 della legge n. 831. Ora, non si può modificare quanto è detto negli articoli 21 e 22 della stessa legge se prima non si esaurisce tutta la validità degli articoli 11 e 12. Ed è per questo che io mi ero limitato soltanto a quegli articoli e con la tipica formula dell'interpretazione autentica, perché prevedevo che, se ci fossimo messi a modificare la sostanza di altri articoli, sarebbe insorta una serie di discrepanze e storture.

La Camera, a mio avviso, approvò giustamente prima la proposta di legge n. 286: lo stesso relatore fu chiaro su questo punto e cioè che bisognava prima approvare la n. 286 e poi la n. 310, perché altrimenti quest'ultima avrebbe vanificato gli effetti della 286, non solo, ma avrebbe impedito alla « 310 » di poter essere applicata.

Il Senato ha ritenuto di fare diversamente e ha pensato che, approvando la 310, si esaurisse la forza contenuta nell'interpretazione della 286. Purtroppo non è così, poiché non si può esaurire la vitalità dell'articolo 11 dopo l'approvazione della proposta di legge n. 310 riguardante gli articoli 21 e 22. Infatti, l'articolo 1 della proposta di legge n. 286 prevedeva che coloro i quali avevano ottenuto l'abilitazione o l'idoneità con sette decimi, senza essere provvisti di laurea, avevano diritto a fruire dell'applicazione dell'articolo 11 e di entrare nelle graduatorie già fissate dal Ministero. Abbiamo fatto quindi una specie di deroga, perché essi dovevano essere inseriti nei termini delle graduatorie già fatte. Si aggiunga che, coloro i quali non avevano i sette decimi, ma erano ex combattenti o perseguitati politici o razziali dovevano essere messi in quelle graduatorie suppletive di cui allo stesso articolo.

FINOCCHIARO. Ella sta facendo una relazione che non rispecchia fedelmente l'andamento della discussione.

LEONE RAFFAELE. Sto dimostrando che con la 310 non si tutelano le giuste ragioni di tutti gli ex combattenti.

Nel testo è detto che gli ex combattenti o perseguitati politici o razziali, anche se la loro abilitazione non era congiunta a laurea, entravano nel ruolo. Pertanto restano fuori dall'area di applicazione della 310 un centinaio di abilitati ex combattenti.

Se si vuole fare questo, lo si faccia, però in coscienza debbo dire che non si può negare il diritto addirittura di precedenza a quei combattenti la cui sistemazione era prevista nell'applicazione dell'articolo 11 della originaria legge n. 831 e che sono esclusi quindi sia da questo loro diritto « primitivo » sia dalla legge n. 310.

Si avrebbe pertanto un danno enorme qualora non si approvasse il primo articolo della proposta in esame.

Effettivamente, mi sorprende profondamente il fatto che sia stato introdotto per esempio l'articolo 4 in una legge che mirava invece a dare nuovo assetto, sempre rimanendo nell'ambito del titolo terzo ad alcuni articoli della legge n. 831.

A me non dispiace certo l'introduzione, ad emendamento dell'articolo 13 dell'831, degli articoli 5 e 6 con questo testo e riconosco che è stata veramente una strana persecuzione quella perpetrata ai danni delle insegnanti tecnico-pratiche.

Come ha già rilevato il collega Franceschini, bisognerebbe, all'articolo 7, introdurre una menzione relativa anche dell'articolo 18.

Ancora, onorevole Sottosegretario, chiederei che non si desse all'applicazione della mia proposta di legge n. 310 un carattere tale da sanificare la corretta applicazione dell'articolo 11 della 831. Si arrecherebbe infatti, altrimenti, un danno grave ed irreparabile ad un gruppo di insegnanti, dei quali non conosco il nome — posso assicurarlo — ma che ritengo meritino giustizia.

Non so se il Parlamento potrà veramente immettere in ruolo tutti gli abilitati. Io sarei certo di questo parere; tutta la mia attività di parlamentare è stata impregnata della volontà di collocare definitivamente in ruolo coloro che insegnano da tanti anni, specialmente se abilitati.

Per tutti i motivi che ho detto, chiederei che le due leggi fossero lasciate distinte, approvandosi immediatamente quella che ci troviamo oggi di fronte, onde impedire un ulteriore ritardo anche nell'applicazione della n. 310.

PRESIDENTE. Lei chiede di approvare la legge così com'è?

LEONE RAFFAELE. Purtroppo non mi pare ci sia altro da fare.

PICCIOTTO. A mio avviso, onorevole Presidente, la difficoltà in cui ci troviamo deriva dal fatto che la nostra Commissione e quella del Senato hanno posto alla base dei loro lavori criteri diversi. Noi, in fondo, avevamo stralciato queste due leggi, rinviando tutte le altre al Comitato ristretto di cui si è parlato. Questo criterio, evidentemente, il Senato, nella sua libera valutazione, non lo ha accettato; di qui le correzioni apportate alla proposta di legge.

A questo punto, io ho presenti le proposte formulate dall'onorevole Sottosegretario, nonché quanto detto dal collega Finocchiaro, e credo che una certa via d'uscita sia possibile trovarla. Lo stesso Senato ci fa, infatti, sapere che alcune modifiche bisogna apportarle. Vi sono alcune cose sbagliate, per esempio lo articolo 5...

LEONE RAFFAELE. Lo abbiamo chiarito...

PICCIOTTO. L'articolo 5 che non è esatto nella sua formulazione. All'articolo 7, dobbiamo apportare una modifica, per aggiungere il riferimento all'articolo 18.

Stando così le cose, mi domando, onorevole Presidente, se non si possa affidare questa proposta di legge, per un esame più approfondito e per una formulazione definitiva, al Comitato ristretto nominato per le proposte di legge relative alla « 831 » nella prossima riunione di giovedì. Il che ci permetterebbe, a nostra volta, di approvare definitivamente il testo nella seduta di venerdì.

LEONE RAFFAELE. Venerdì la Camera è chiusa.

PICCIOTTO. Nulla ci impedisce di riunirci in seduta straordinaria per approvare la legge.

PITZALIS. Onorevoli colleghi, desidero fare una semplice osservazione sulla soppressione dell'articolo 2; è una questione di carattere generale che si riferisce alla stessa economia di questa legge. Mi spiego: la struttura del provvedimento che abbiamo al nostro esame viene mutilata, nella sostanza, dalla soppressione di un articolo che non è altro che il riconoscimento (ne diamo tanti...!) di un diritto in pratica, attualmente già riconosciuto: mi riferisco alla unificazione delle classi di abilitazione per chi consegue il titolo di insegnamento all'istituto tecnico o al liceo scientifico. Cioè, accade che, mentre, in questo momento, l'abilitazione unificata è valida

per l'insegnamento in tutti i tipi di istituto superiore, in base alla « 831 », le abilitazioni conseguite in altri tempi, per classi diverse di abilitazione, non sono più valide. Di qui la necessità di una correzione.

Ebbene, mentre noi cerchiamo di rettificare tutte le storture della « 831 », per quanto riguarda la sostanza di una situazione, e non già la forma, il Senato sopprime, con motivazione strana, una norma che è base e fondamento dell'equità che intendiamo raggiungere, più di tutte le altre norme di cui si compone la legge.

Ecco perché ho preso la parola, per esprimere questa valutazione di carattere generale. Non riesco a comprendere — ripeto — come, nella economia della legge, si sia potuto sopprimere un articolo che ha il suo fondamento sulla disciplina di fatto e giuridica dell'insegnamento, sulla validità dei titoli all'insegnamento.

Questo provvedimento ha bisogno di essere riesaminato; la prima preoccupazione nostra non deve essere quella di approvarlo con sollecitudine, bensì di valutarlo accuratamente, approvandolo, poi, allorché si sarà riesaminata tutta la situazione, ed allorché si sarà certi di non dar vita ad altre storture, quali quelle a cui ha dato luogo il Senato, con la soppressione dell'articolo 2 su cui mi sono soffermato.

**PRESIDENTE.** È il caso di trarre le conclusioni della discussione che si è svolta. Ci troviamo in presenza di un problema abbastanza serio; ad alcuni colleghi pare necessario che la legge vada avanti; a larga parte di altri pare imprudente che essa, così com'è stata emendata dal Senato, sia da noi approvata nella seduta odierna.

Ricordo, da un punto di vista formale e sostanziale, quel che è accaduto nella nostra Commissione, a proposito delle diverse proposte di legge concernenti emendamenti, aggiunte, miglioramenti, alla « 831 ».

Nella discussione che fu fatta sulla prima proposta di legge di modifica e integrazione della « 831 », per ragioni di prudenza, la Commissione ravvisò l'opportunità di valutare globalmente tutte le possibili modificazioni di cui la « 831 » è suscettibile e proprio per il rispetto di questo criterio di globalità deliberò di sottoporre tutte le iniziative legislative in materia all'esame di un Comitato all'uopo costituito.

Ora, ci troviamo nella necessità di rispettare, anche formalmente i lavori e le deliberazioni di questo Comitato, che si è già riunito

tre volte e che, ove fosse approvato il testo pervenutoci dal Senato, si troverebbe ad essere superato.

Un provvedimento di integrazione, e non di interpretazione, alla « 831 », pare cosa abbastanza illogica, nel momento in cui vi è un Comitato che sta studiando tutte le possibili modificazioni ed integrazioni da apportare alla legge stessa.

**FRANCESCHINI, Relatore.** E allora, si può anche aspettare; mentre non si può aspettare ad approvare gli articoli di carattere interpretativo.

Pertanto, la proposta che fa il relatore è quella di approvare gli articoli 1, 3, 4, 5, 6 e 7 e di rimandare al comitato di cui ho parlato l'articolo 2.

Stamattina, quindi, potremmo approvare gli articoli che sono interpretativi, sui quali siamo effettivamente d'accordo, e rimandare al Senato la proposta di legge, dando ad esso la responsabilità dell'eventuale suo insabbiamento.

Insomma, non si deve dimenticare che questa proposta di legge noi l'abbiamo già approvata e quindi non vedo perché non dobbiamo confermare quegli articoli che il Senato ha solo reso più espliciti. Non si dimentichi, infine, che con l'approvazione da parte nostra di questa proposta di legge noi abbiamo già suscitato non solo la speranza, ma anche la certezza di tutti gli interessati, i quali vedono, per un artificio procedurale (così almeno a loro sembrerà) sospendere l'approvazione della legge. Approviamo, quindi, la norma alla quale si rifinisce il comune consenso e rimandiamo al Senato la proposta di legge per la approvazione definitiva.

**PRESIDENTE.** Prego gli onorevoli colleghi di pronunciarsi sulla proposta formulata dal relatore, relativamente al criterio da seguire alla discussione.

**PICCIOTTO.** Mi sembra che la mia proposta sia precedente e preminente rispetto a quella del Relatore.

**PRESIDENTE.** Pare a me che qualora la proposta del Relatore non fosse accolta, si intende implicitamente che la Commissione intende aderire all'altra proposta fatta, perché il comitato ristretto esamini il problema in modo da poterlo riproporre al nostro esame nella prima seduta che la Commissione terrà dopo la prossima interruzione dei lavori parlamentari.

Possiamo quindi mettere in votazione la proposta del relatore.

FRANCESCHINI, *Relatore*. Cioè quella di approvare quegli articoli sui quali eravamo d'accordo.

PRESIDENTE. Sui quali fummo d'accordo!

FRANCESCHINI, *Relatore*. Non si tratta di votare solo ciò che il Senato ha approvato della nostra pristina formulazione; ma di votare anche quei due articoli che il Senato ha aggiunto: il 5 e il 6.

PITZALIS. Signor Presidente, dopo il chiarissimo intervento del Relatore, io non so più davvero in che situazione ci troviamo ad operare, se vogliamo operare con chiarezza.

Ora, io lodo lo sforzo che ha fatto l'onorevole Franceschini per rendere identiche cose che identiche non sono (egli ha parlato di interpretazione, poi di interpretazioni aggiuntive), però, senza offendere nessuno, non si può dire che, siccome il bardotto ha quattro zampe, è uguale al cavallo!

Noi qui abbiamo articoli che interpretano e articoli che aggiungono qualcosa. Ora, se vogliamo stare nei limiti dell'interpretazione, d'accordo, ma non possiamo far passare, sottilizzando, una norma aggiuntiva, per norma meramente interpretativa, anche se si tratta di giusta riparazione rispetto ad una omissione fatta dalla Commissione allorché approvò la legge n. 831. Il Senato ha approvato alcuni articoli interpretativi, sopprimendone altri, anch'essi interpretativi come l'articolo 2 e aggiungendo *ex novo* l'articolo 5, che interpretativo non è.

Non capisco come il Senato abbia potuto sopprimere l'articolo 2, che era interpretativo.

Quindi penserei che il comitato ristretto debba riesaminare la legge, senza preoccuparsi di quelle che sono le modificazioni apportate al Senato, dando in coscienza un parere libero da condizionamenti di ogni natura.

LEONE RAFFAELE. Sono del parere dell'onorevole relatore, almeno nei termini in cui lo interpreto io.

È necessario, oggi, approvare il testo proveniente dal Senato e rimandare al comitato ristretto solo le modificazioni sostanziali della « 831 ». Operando in questo modo, noi siamo certamente coerenti con quanto deciso in passato. Non si distrugge, quindi, quanto da noi deliberato, anche se non tutto si riporta nel corpo della « 286 ».

Rinvviare invece tutto il problema al comitato ristretto, oltre che costituire una violazione di un senso di giustizia, per tutti i motivi prima elencati, sarebbe di impedimento —

e questo desiderio sia messo esplicitamente a verbale — all'applicazione della « 310 ». Ogni giorno di ritardo, contribuirebbe a sanificare la sostanza di una legge già approvata. È per questo che io dico che ogni rinvio sarebbe dannoso, proprio ai fini di quel che desidera il Ministero e tutti coloro che aspettano, sia la 310 che la 286.

L'ultima mia richiesta è la seguente: rinviare al comitato ristretto gli articoli soppressi della 286, approvando la legge così come ci è pervenuta dal Senato. Una soluzione diversa, ci porterebbe alla situazione che mi sono sforzato di illustrare.

FINOCCHIARO. Condivido pienamente lo atteggiamento assunto dal Governo e dal Presidente, nonché dall'onorevole Picciotto. Debbo richiamarmi proprio ad un problema di principio: abbiamo discusso una legge, che non era questa, ma una legge diversa, in un comitato ristretto, ai lavori nel quale presenziò anche l'onorevole Magri. In quel comitato, ricordo benissimo — d'altra parte esistono gli stenografici della Commissione relativi a quei lavori — noi respingemmo globalmente, unitariamente, l'interpretazione dell'onorevole Leone. Noi dicemmo che non era accettabile la tesi che, per i soli combattenti, l'accettazione dell'abilitazione comunque conseguita, si riferisse a questo tipo di abilitazione. Possiamo andare a consultare gli atti al riguardo.

Anche l'onorevole Franceschini, che pure ha l'abitudine alla filologia, ricorda bene che l'onorevole Magri precisò come nel testo della 831, e negli articoli relativi agli ex combattenti, non fosse richiamata alcuna norma; per cui, l'interpretazione dell'onorevole Leone, che l'abilitazione comunque conseguita dai combattenti, includesse anche questo tipo di interpretazione, fu respinta. Tanto è vero che modificammo sostanzialmente l'articolo; demmo una certa interpretazione della norma che fu poi estesa agli articoli 21 e 22.

Tanto è vero, poi, che la Commissione sentì la necessità di precisare che quella interpretazione era valida anche per gli ex combattenti, che è possibile trovare, nel verbale stenografico, l'affermazione che è il caso di eliminare la parola « solo », per timore che la interpretazione stessa sia parziale.

Fatta questa premessa, non vedo come l'applicazione della 310 possa essere bloccata dal rinvio della legge al nostro esame.

LEONE RAFFAELE. Lo vedremo!

FINOCCHIARO. Non c'è niente da vedere. Debbo dire che, a parte il fatto che rimane

impregiudicata l'applicazione della 310, se noi accettassimo le modifiche proposte (come ha spiegato brillantemente l'onorevole Pitzalis), otterremmo il risultato di non approvare la legge che noi abbiamo inteso approvare (dal momento che ne rimarrebbero esclusi gli articoli 2 e 5), e di approvarne un'altra che ci è stata inviata dal Senato a modifica della 831.

Sembra a me che le tesi sostenute dall'onorevole Sottosegretario e dal Presidente della Commissione debbano essere, in piena coscienza, approvate.

**PRESIDENTE.** Il Presidente si rimette alla Commissione e si astiene dal voto.

**ELKAN.** Onorevoli colleghi, stando fermi proprio all'obiettivo che si prefigge di raggiungere l'onorevole Franceschini, ed alle preoccupazioni espresse dall'onorevole Leone, debbo dire che, stralciare dalla legge alcuni articoli, emendarne altri, trovare un nuovo testo da trasmettere al Senato, ritarderebbe ugualmente l'approvazione della legge e non andrebbe certo a favore della necessità di chiarezza che si impone per quanto concerne la convulsa legislazione relativa alla 831.

Per cui mi sembrerebbe che, nonostante la buona volontà e la presentazione chiarissima fatta dall'onorevole relatore, il portare tutto al comitato ristretto per confrontare con altre esigenze quelle che vengono soddisfatte con questo testo, ed il trasferire poi alla nostra Commissione un esame globale dei problemi connessi, sarebbe la soluzione migliore.

Per quanto concerne la conclusione dei lavori del comitato, si potrebbe imporre un termine si da costringerla in un tempo relativamente breve. Perché, come ha detto molto opportunamente il Presidente, un comitato che si indugi in ripetute convocazioni, finisce per perdere il potere che gli è stato conferito e per dover restituire la questione alla Commissione.

Sono per il trasferimento dell'esame di questo provvedimento al comitato ristretto, il quale, a mio avviso, dovrebbe esaminare il problema alla luce delle dichiarazioni fatte dall'onorevole relatore, che ci dicono esattamente quale è il limite della interpretazione, e quale è, invece, la parte aggiuntiva che dovrebbe essere rifiutata dal comitato stesso, il quale è impegnato, su questo argomento, in maniera molto precisa.

Il relatore ha manifestato, forse in un'ultima estrema difesa della legge così emendata, una preoccupazione sulla capacità di lavoro rapido da parte del comitato ristretto. Perché

è un po' l'abitudine corrente, di considerare questi comitati come una specie di zona di riposo, di degenza, di leggi che divengono croniche. Ma in questo caso è possibile assicurare al relatore che le cose non andranno così, perché la volontà del Governo e dei colleghi è tale che si può veramente raggiungere l'obiettivo di presentare alla Commissione un quadro piuttosto organico delle leggi modificative ed interpretative della 831.

**PICCIOTTO.** Vorrei invitare l'onorevole Franceschini a ritirare la sua proposta.

In fondo, stamane, non siamo entrati, per quanto riguarda il nostro gruppo, nel merito della proposta di legge, limitandoci a formulare alcune proposte, allo scopo di arrivare ad una soluzione su cui poter essere tutti d'accordo.

Vorrei proporre che questo comitato ristretto già nominato per la 831 e che si è riunito altre volte, si riunisca di nuovo, per esempio giovedì prossimo, per esaminare il testo che ci è stato rinviato dal Senato. Esso esaminerà questo problema che ci mette un po' in difficoltà e riferirà poi alla Commissione il suo pensiero ed in particolare dirà se ritiene di poter giungere ad una modificazione definitiva della 831 oppure se ritiene di doverci indicare quella parte del testo che è puramente aggiuntiva alla 831 per poi prenderla in esame ed eventualmente approvarla, dal momento che essa non è semplicemente interpretativa. Mi sembra questa la cosa più prudente, tanto più che il Sottosegretario ci ha annunciato che si tratta di una legge in parte già superata e che comunque non ha più quell'urgenza che aveva in un primo tempo. Deferiamo dunque l'esame di questa proposta di legge al comitato ristretto, che si riunirà giovedì prossimo, pregandolo di farci sapere il suo parere su questo progetto, in rapporto a tutti gli altri problemi qui avanzati.

**FINOCCHIARO.** Forse sarebbe meglio che il comitato si riunisse mercoledì.

**MAGRI', Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.** Sarebbe meglio farla al più presto questa riunione del comitato per poi poterne esaminare accuratamente le conclusioni.

**FRANCESCHINI, Relatore.** Qui già si parla della data di convocazione del Comitato, ma io vorrei compiere uno sforzo di drammatizzazione di quanto è stato detto fino ad ora. Io desidero richiamarmi a quanto detto dagli onorevoli Finocchiaro e Leone e cioè a quella che è stata la primitiva in-

tenzione di questa Commissione: dare una interpretazione della 831. Ora se noi potessimo salvare di questa legge, così come ci viene dal Senato, tutto ciò che ha carattere interpretativo, avremmo già riportato la legge, sia pure rinviandola al Senato, nelle condizioni testuali in cui noi abbiamo desiderato di approvarla e l'abbiamo approvata: non dimentichiamo, appunto, che l'abbiamo già approvata. Che cosa è intervenuto che spinge ora la nostra Commissione a non dar seguito alla sua precedente approvazione? Sono intervenuti alcuni emendamenti del Senato: l'emendamento soppressivo dell'articolo 2 e dell'articolo 5 ed alcuni altri emendamenti che possono considerarsi aventi carattere aggiuntivo; ma bisogna vedere se questo carattere aggiuntivo essi l'abbiano poi veramente.

Mi spiego meglio, perché qui si tratta di bloccare o meno tutto un provvedimento e di non rispondere ad un'attesa che è diventata certezza per le categorie che si sono vista approvata la legge sia alla Camera che al Senato, onde le categorie cui si riferiscono l'articolo 1 e l'articolo 3.

Sull'articolo 1 siamo tutti d'accordo: esso è identico, tranne quel richiamo che non è che un'esplicitazione di scrupolo che noi abbiamo già idealmente approvato.

Per quanto si riferisce all'articolo 3 esso è indubbiamente interpretativo in quanto tra gli insegnanti medi vengono inclusi anche gli insegnanti artistici e su questo non abbiamo avuto nessun dubbio, cioè si intende che gli insegnanti medi comprendono anche gli insegnanti che hanno prestato servizio in istituti di istruzione secondaria. Nessun dubbio vi è stato al riguardo nella precedente approvazione, anzi ricordo il pieno favore del Governo prima ancora che facessimo questo. Gli articoli 1 e 3 sono dunque assolutamente di carattere interpretativo.

Il nostro articolo 4 non fa altro che chiarire dicendo che il titolo di abilitazione prescritto dall'articolo 20 della 831 è valido indipendentemente dal titolo di studio che ne rese possibile il conseguimento. Questo, approvato anche dal Senato, non è che il nostro ripensamento di quella tale questione che affiora nella proposta di legge Leone, 542, per la quale è necessario prescindere dal titolo di laurea: basta il titolo di abilitazione conseguito a norma di quelle leggi ancora vigenti. Siamo dunque ancora nel campo della interpretazione e della chiarificazione.

Passiamo all'articolo 5 del Senato che è certamente articolo aggiuntivo: è aggiuntivo

però in conseguenza di uno sforzo interpretativo, perché come abbiamo consentito i benefici dell'articolo 1 ai combattenti dell'articolo 11, evidentemente volevamo, intendevamo estendere tali benefici anche ai combattenti di cui all'articolo 13. Il Senato non ha fatto che interpretare completamente il nostro pensiero che era rimasto ad una interpretazione limitata all'articolo 11. Quindi siamo ancora sullo stesso piano della interpretazione, onorevoli colleghi.

Per quanto concerne l'articolo 6, cioè quello che sopprime la sperequazione a danno degli insegnanti tecnico-pratici, senza dubbio si tratta di un'aggiunta, però è un'aggiunta che colma una lacuna la quale, se fosse stata presente ai legislatori ed al Governo all'atto dell'approvazione della 831, avrebbe certamente richiamato la loro attenzione perché è un'ingiustizia compiuta e, come ha detto bene e argutamente l'onorevole Sottosegretario, si tratta di venire incontro ad una forma di persecuzione sessuale. In sostanza, quindi, si rettifica un errore e siamo sempre in tema di interpretazione: questo può essere accolto tranquillamente senza che possa venirsi a parlare di una legge che aggiunge o modifica la 831.

Finalmente l'articolo 7 parla di nomine, rendendo esplicita nella forma ed accogliendo nella sostanza la nostra interpretazione. Bisogna effettivamente che i termini si riaprano per questi insegnanti e la soluzione è equitativa.

Perciò che cosa impedisce al Comitato ristretto di prendere in esame l'articolo 2 soppresso, di cui ha parlato così bene l'onorevole Pitzalis ed eventualmente estenderlo mentre noi approviamo la proposta nel suo insieme? Perché la preoccupazione del Senato, a tal proposito, non è stata quella di eliminare una ingiustizia ma di integrare una giustizia che era solo parziale.

PITZALIS. Perché non hanno esteso l'articolo 2?

FRANCESCHINI, *Relatore*. Stralciamo comunque questa questione degli insegnanti linguistici poiché il Senato non tornerebbe sui suoi passi per reintegrare col testo l'articolo 2 a meno che questo contenesse una previsione generale. E siccome siamo alla vigilia di una discussione che trova consenzienti tutti, di estendere la 831 entro i termini possibili, nulla ci impedisce in quella sede di apportare le opportune modifiche. Ormai quest'anno scolastico è iniziato, onorevole Pitzalis, e quindi i

benefici vanno tutti riferiti all'anno scolastico 1965-66.

PICCIOTTO. Sugli articoli 1, 3, 4, 6 e 7, l'onorevole Franceschini sa anche che noi siamo pienamente d'accordo, tanto più che l'articolo 7 ha recepito un nostro emendamento che era stato respinto. Il problema è un altro: vi è un dato di fatto, la Commissione esprime un parere diverso, la maggioranza è divisa. Ora la nostra proposta di rinviare a mercoledì significa compiere tutti quanti uno sforzo ulteriore per cercare una via di uscita. E nel fare la proposta non abbiamo pensato minimamente di rinviare questo problema *sine die* o addirittura di bloccarlo. Noi pensiamo che la riunione di mercoledì, approfondendo la discussione di questa proposta di legge rinviata dal Senato, possa portare ad una conclusione.

Ed è con queste prospettive che noi chiediamo all'onorevole Franceschini di ritirare la sua proposta, perché se ci dovesse essere un voto contrario questo peserà sul comitato ristretto nel senso che potrebbe anche far differire l'esame della proposta di legge. Questo voto contrario, in sostanza, potrebbe indurre il comitato ristretto a rinviare l'esame del problema.

Insisterei perché l'onorevole Franceschini ritiri la sua proposta e perché la proposta stessa sia rimessa all'esame del comitato ristretto che si riunirà mercoledì e che riferirà poi alla Commissione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale. Chiedo al relatore Franceschini e al deputato Leone Raffaele se insistono nella loro richiesta di proseguire nella discussione del provvedimento, anche di fronte all'impegno eventuale di convocare al più presto — e per un rapido esame del problema — il comitato ristretto al quale ho accennato.

FRANCESCHINI, *Relatore*. Con le assicurazioni che sono state date da parecchi colleghi, non ho difficoltà a non insistere a condizione che questo approfondimento da operarsi in sede di comitato ristretto sia effettuato nel modo più rapido possibile. Faccio però osservare che né martedì né mercoledì potremmo decentemente riunire il comitato perché sono annunciate due intensissime giornate di Aula con l'approvazione di numerosi provvedimenti piuttosto controversi: saranno sia martedì sia mercoledì due giornate in cui sarà impossibile riunirsi, almeno con quella calma e serenità che il caso richiede. Poi ci sarà la sosta preelettorale e subito dopo la sosta preelettorale le Camere potranno riunirsi con una certa

tranquillità. Io direi di non strangolare la discussione del comitato impegnandolo a riunirsi martedì e mercoledì, giornate in cui saremo tutti molto impegnati, ma di far sì che esso si riunisca in momenti di calma: dobbiamo avere a disposizione un'ora o due o addirittura la possibilità di riunirci per un'altra giornata. Altrimenti io dubito che si possano fare ragionamenti nuovi, ci si limiterà a fare un condensato di quello che è stato fatto oggi pervenendo agli stessi risultati.

Quindi mi rimetterei allo zelo del comitato ristretto che però deve riunirsi con assoluta tranquillità di lavoro e quindi dopo le elezioni amministrative.

PRESIDENTE. Dato che il relatore e il proponente non insistono, allora restiamo fermi alla seconda ipotesi e cioè quella di incaricare il comitato ristretto di esaminare rapidamente il testo che ci è pervenuto dal Senato per farci poi conoscere il suo avviso su quella parte del testo che potrà essere immediatamente approvata e sull'altra parte che eventualmente può essere incorporata nelle norme che il comitato ristretto sta preparando per emendare ed integrare la 831.

Poiché vi è una certa urgenza, vediamo quando può riunirsi questo comitato. Ricordo ai colleghi che la proposta di legge è stata da noi approvata il 12 giugno e ci è tornata modificata dal Senato il 21 ottobre: questo per sottolineare quanto essa era ed è urgente! Non vi è dubbio, però, che oggi essa ha perduto un po' della sua primitiva urgenza a seguito dei motivi illustrati in Commissione. Ciò nonostante bisogna affrettare i tempi.

Pensavo di riunire il comitato ristretto mercoledì, ma l'onorevole Franceschini ha detto che pare che in quel giorno l'Aula sia impegnata in votazioni importanti. La riunione si potrebbe prevedere egualmente per mercoledì, salvo, nel caso che si sia impegnati in Aula, a rimandarla a giovedì mattina.

ROMANATO. Salvo anche il caso che la Camera si chiuda. Comunque la riunione può essere fissata per mercoledì alle 17.

PRESIDENTE. Io vorrei porre questa proposta di legge all'ordine del giorno della Commissione per la prima seduta successiva alle elezioni. Per cui se il comitato non potrà riunirsi mercoledì pomeriggio, né riterrà di potersi convocare per giovedì mattina, esso si riunirà immediatamente alla ripresa e la Commissione attenderà per riunirsi che il comitato abbia deciso questa questione.

---

IV LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 6 NOVEMBRE 1964

---

LEONE RAFFAELE. Desidero comunque che resti a verbale la mia dichiarazione contraria al rinvio.

PRESIDENTE. In conclusione, rimetto il provvedimento all'esame del comitato ristretto nominato in data 13 marzo 1964 ed ampliato il 30 settembre 1964, che è investito dell'esame delle proposte di legge nn. 1443, 317, 390, 391, 641, 1030, 1073, 1127, 1260 e 944 recanti modificazioni e integrazioni della legge n. 831 del 1961. Faccio presente che allo stesso Comitato ristretto sono state assegnate, in data

28 ottobre 1964 le tre proposte di legge Cruciani nn. 79, 290 e 907, relative all'educazione fisica.

**La seduta termina alle 11,50.**

---

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO  
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Dott. ANTONIO MACCANICO

---

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI